



CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

Servizio Edilizia, impianti termici, tutela e valorizzazione dell'ambiente

DETERMINAZIONE

Oggetto: D. Lgs.n.152/06 e s.m.i., artt. 208 e 124. Approvazione progetto e autorizzazione all'esercizio di un impianto per le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi in agro di Valenzano al foglio 25 p.lle n.9, 11, 34, 135. Proponente: METALRECUPERI s.r.l.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- dal 01/01/2015 la Città Metropolitana di Bari è subentrata alla Provincia di Bari;
- con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n.30 del 19/04/2016 “*Riorganizzazione dei Servizi dell'Ente*” è stata approvata la macrostruttura dell'Ente con una nuova riorganizzazione dei Servizi, istituendo, tra gli altri, il Servizio “Edilizia, Impianti termici, Tutela e valorizzazione dell'Ambiente”;
- Con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Bari n. 274 del 31/10/2016 è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale, ad interim, relativo al Servizio di line “Edilizia, Impianti termici, Tutela e valorizzazione dell'Ambiente”;

Visti:

- la Legge n. 56/2014 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e, specificamente l’art.1, comma 16
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la Legge Regionale 14 giugno 2007 n. 17, recante “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”, che giusta disposizione degli artt. 2 e 7, ha delegato, a far data dal 1° luglio 2007, alle province competenti per territorio le funzioni in materia di procedura di V.I.A. e A.I.A.;
- la Legge Regionale 12 febbraio 2014 n. 4 avente ad oggetto “Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11(Norme sulla via) alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di vas) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico- amministrativo e c, onsultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)”
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28.12.09 avente ad oggetto la “Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 648 del 05.04.2011 avente ad oggetto “ Linee Guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte II del DLgs. n. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali”;

Vista la documentazione acquisita agli atti del procedimento dalla quale risulta che:

la società METALRECUPERI s.r.l., con sede legale in agro di Bari-Ceglie del Campo alla S.P. Ceglie-Adelfia Km.1,200 con nota datata aprile 2016, acquisita agli atti al PG n. 62421 del

09/05/2016, chiedeva l'approvazione del progetto e l'autorizzazione all'esercizio per un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito nel Comune di Valenzano al foglio di mappa 25 p.lle n.9, 11, 34, 135, ai sensi dell'art.208 e 124 del D.Lgs. n.152/06; con nota PG.74477 del 06/06/2016 la Città Metropolitana di Bari, ha chiesto la regolarizzazione dell'istanza mediante il versamento degli oneri istruttori;

la Società METALRECUPERI s.r.l. con nota del 08/09/2016, acquisita al PG108557 del 12/09/2016, ha provveduto a trasmettere attestazione per la richiesta di regolarizzazione di cui innanzi;

con nota PG 24005 del 24/02/2017 la Città Metropolitana di Bari ha chiesto alla Società istante documentazione integrativa, così come richiesto dal Comitato Tecnico Rifiuti nella seduta del 22/02/2017;

la Società METALRECUPERI s.r.l. con nota acquisita al PG 41832 del 04/04/2017, ha trasmesso la documentazione richiesta con la nota innanzi detta;

con nota PG 63916 del 24/05/2017 la Città Metropolitana di Bari ha chiesto ulteriore documentazione integrativa, a seguito dell'esame della documentazione integrativa presentata al Comitato Tecnico Rifiuti nella seduta del 23/05/2017;

la Società METALRECUPERI s.r.l. con nota del 27/07/2017, acquisita al PG 93865 del 28/07/2017, ha trasmesso l'integrazione di documentazione richiesta dal Comitato Tecnico ed ha comunicato la formale rinuncia allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi costituiti da accumulatori esausti al piombo precisando e che il quantitativo complessivo annuo dei rifiuti da trattare sarà di 15.000 tonn./anno per attività R4, R12 ed R13, di cui 3.000 tonn./anno solo per l'attività R4, e per una capacità istantanea di 890 tonn.;

Visto che il Comitato Tecnico Rifiuti nella seduta del 17/10/2017, ha rassegnato il proprio parere, che qui di seguito si trascrive integralmente:

“PREMESSA

La ditta “Metalrecuperi s.r.l.” ha inoltrato apposita istanza di autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. avente ad oggetto un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da realizzarsi in una nuova unità locale nel territorio comunale di Valenzano che è stata oggetto di esame da parte di questo CT nelle sedute del 22/02/2017 e 23/05/2017. In quest'ultima seduta questo CT, a valle dell'èsame della documentazione integrativa inoltrata, ha sospeso il proprio parere in ragione della necessità di acquisire un riscontro rispetto a n.16 osservazioni afferenti vari aspetti della proposta progettuale.

Con nota del 28/07/2017, PG 0093865, la ditta “Metalrecuperi s.r.l.” ha inoltrato la documentazione di riscontro alle osservazioni formalizzate nel parere del 23/05/2017 che, pur in assenza di specifiche indicazioni nella nota di trasmissione, secondo quanto riportato nella premessa dell'elaborato “Relazione descrittiva e di compatibilità ambientale”, è così interpretabile “..omissis...La presente relazione e relativi elaborati grafici contenenti i maggiori dettagli richiesti con nota prot. PG 0063916 del 24/05/2017 della Città Metropolitana di Bari, annullano e sostituiscono quelli presentati in data 03/04/2017, fatta salva tutta la restante documentazione già agli atti di Codesta Amministrazione. Per rendere il contenuto maggiormente intelleggibile si è provveduto a riportare le richieste di integrazioni/chiarimenti formulate dal Comitato Tecnico Provinciale in carattere di colore rosso ed in corsivo, le relative risposte in colore verde ed infine è stato utilizzato il carattere barrato per evidenziare la rinuncia alla richiesta di autorizzazione relativamente ai rifiuti pericolosi. Per tutto ciò che non è stato modificato è stato utilizzato lo stile corrente di scrittura ed il colore nero...omissis”.

Alla luce di quanto sopra riportato, l'unica documentazione di cui si terrà conto per l'esame dell'istanza pervenuta è quella acclusa alla nota del 28/07/2017, PG 0093865 unitamente alla relazione geologica a firma del dott. Piscazzi già agli atti.

ESAME RISCONTRI – DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE ESAMINATA

La ditta “Metalrecuperi s.r.l.” ha riscontrato quanto osservato dal CT in data 23 maggio 2017 con nota del 27/07/2017 fornendo la seguente documentazione sostitutiva di quella trasmessa in precedenza:


- ✓ *Relazione descrittiva e di compatibilità ambientale (versione luglio 2017);*
- ✓ *Stato di progetto: Planimetria generale;*
- ✓ *Stato di progetto: Sezioni e vista assonometrica;*
- ✓ *Stato di progetto: Prospetti - Sezione - Vista assonometrica;*
- ✓ *Tavola 4ter – Stato di fatto – Dimensioni del progetto – Stato di progetto;*
- ✓ *Tavola 5ter – Stato di fatto – Rilievo fotografico con indicazione dei punti di presa;*
- ✓ *Tavola 6ter – Ripartizione in aree operative del sito;*
- ✓ *Tavola 7ter – Descrizione delle modalità di stoccaggio in cumuli (materiali stoccati, forma e dimensioni deli stessi)*
- ✓ *Tavola 8ter – Impianto di raccolta acque meteoriche*
- ✓ *Tavola 10ter - Impianto di raccolta acque reflue civili*

Per effetto delle predetta trasmissione, la documentazione di cui tener conto per l'espressione del parere di codesto CT è quella precedentemente riportata che, rispetto alla documentazione precedentemente riportata, non prevede più lo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi (cfr. nota del 27/07/2017) e limita l'attività di recupero di rottami ferrosi a 3.000 t/anno (ovvero non superiore a 10 t/giorno) e quella di stoccaggio preliminare e prima lavorazione di recupero a 12.000 t/anno (ovvero non superiore a 40 t/giorno) come meglio chiarito nell'elaborato "Relazione descrittiva e di compatibilità ambientale" – Ultima pagina non numerata.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E CATASTALE

L'area è ubicata nel Comune di Valenzano (BA) su area distinta in catasto al fg. 25 p.lle 9 – 11 – 34 – 135. Di seguito uno stralcio (fonte Google Earth) del sito in esame mentre nell'elaborato Tavola 5ter – Stato di fatto – Rilievo fotografico con indicazione dei punti di presa è descritto lo stato dei luoghi.





Il sito individuato dalla ditta "Metalrecuperi s.r.l." è posto a ca. 600m dalle abitazioni periferiche di Valenzano ed a ca. 800m dalle abitazioni periferiche della frazione di Bari, Loseto.



QUADRO PIANIFICATORIO – VERIFICA DI COMPATIBILITA'

Nell'elaborato Relazione descrittiva e di compatibilità ambientale (versione luglio 2017 - Pag.12 – 31) la ditta fornisce una propria verifica di compatibilità dell'intervento oggetto della presente istanza di autorizzazione con i principali strumenti di programmazione comunale e sovracomunale attualmente vigenti nell'intento di mettere in evidenza la coerenza dell'ubicazione dell'impianto esistente e dell'ampliamento oggetto della presente istanza con le previsioni dei piani urbanistici attualmente vigenti.

Sono stati analizzati i principali strumenti di programmazione comunale e sovracomunale attualmente vigenti di seguito elencati:

- ✓ Piano Regolatore Generale del Comune di Valenzano (PdF);
- ✓ Piano Urbanistico Tematico Territoriale (PUTT);
- ✓ Proposta di piano paesaggistico tematico regionale (PPTR);
- ✓ Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);

✓ Rete Natura 2000 (zone SIC e ZPS) ed altre aree protette (Nazionali e regionali).

L'area interessata dall'intervento è classificata, dal vigente Piano Regolatore (PRG) del Comune di Valenzano come zona "E" Verde Agricolo. Allo stato il Comune di Valenzano con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 18/02/2016 ha espresso parere favorevole alla variante al P. di F. con cambio di tipizzazione zonale da "E" verde agricolo a zona "D – Aree produttive industriali compreso insediamenti di impianti di stoccaggio/trattamento rifiuti speciali pericolosi e non".


Per quanto attiene gli strumenti di pianificazione analizzati, la ditta dichiara l'assenza di vincoli e limitazioni che possano impedire la realizzazione delle opere in progetto. **Nella documentazione analizzata manca una verifica puntuale di tutti i criteri di localizzazione previsti dal Piano di Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS) aggiornati ex DGR 23 aprile 2015, n.819 e DGR 19 maggio 2015, n.1023 (B.U.R.P. 13 maggio 2015, n. 67 e n 16 giugno 2015, n.83) e rispetto ad altre norme nazionali eventualmente applicabili all'attività in questione oltre ad ulteriori verifiche in ordine al Piano di Tutela delle Acque (PTA) ed il programma di tutela dell'inquinamento delle acque da nitrati, al Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (PQRA).**



DESCRIZIONE DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO

Nella relazione descrittiva e di compatibilità ambientale (versione luglio 2017) - Pag.5 – 10) e degli elaborati grafici di seguito elencati si evince la consistenza dell'opificio in progetto:

- ✓ Stato di progetto: Planimetria generale;
- ✓ Stato di progetto: Sezioni e vista assonometrica;
- ✓ Stato di progetto: Prospetti - Sezione - Vista assonometrica;

Di seguito si riporta uno stralcio degli elaborati grafici che chiariscono la consistenza delle opere in progetto.






Le opere in progetto previsto dal proponente per allestire l'impianto in progetto sono descritte nell'elaborato Relazione descrittiva e di compatibilità ambientale (versione luglio 2017) - Pag.5 – 10 al quale si rimanda per maggiori dettagli e che qui si richiamano in maniera sintetica ed analitica:

- ✓ **Recinzione perimetrale** in cemento armato lungo l'intero perimetro di altezza pari a 3,00 m.;
- ✓ **Pavimentazione in cemento armato** per l'intera area da utilizzarsi per lo svolgimento dell'attività, di adeguato spessore e dotata di idonea pendenza verso le caditoie e griglie previste in progetto per il convogliamento delle acque meteoriche verso l'impianto di raccolta e trattamento delle stesse;
- ✓ **Opificio per lo svolgimento dell'attività e per lo stoccaggio di taluni materiali** di estensione pari a 900 m² comprensivo di locali destinati ad ufficio e spogliatoio con installazione di impianto Imhoff a cui sono collegati i servizi igienici;
- ✓ **Zona uffici e servizi** con disposizione prospiciente il capannone dilavorazione ed in particolare frontistante rispetto all'accesso principale;
- ✓ **Impianto di raccolta e trattamento acque meteoriche (Regolamento Regionale n. 26/2013) (Pag.77 – 88)** con destinazione finale delle acque trattate sarà, per le acque di

prima pioggia la sub irrigazione dell'area a verde prevista nel sito aziendale mentre le acque di dilavamento saranno allontanate a mezzo di pozzi disperdenti. Uno schema dell'impianto in progetto è riportato nell'elaborato **Tavola 8ter - Impianto di raccolta acque meteoriche** (poco chiaro in quanto manca la legenda esplicativa delle diverse parti d'impianto (es. impianto di trattamento acque di I pioggia) mentre nell'elaborato Tavola 1ter si indica l'ubicazione, all'interno dell'opificio, dell'impianto in questione e l'ubicazione ipotizzata dei punti di scarico. Il dimensionamento dell'impianto è basato sulla relazione geologica allagata alla documentazione tecnica e prevede la realizzazione di una vasca di accumulo di acque di prima pioggia da 25,00m³ (a fronte di un volume strettamente necessario di 19,45m³) ed una portata di seconda pioggia mediante impianto di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione pari a 97,96 m³/ora ovvero pari a 27 l/s. L'acqua di I Pioggia sarà trattamento mediante impianto fornito dalla DEPURECO S.p.A. denominato DEPURECO 1000, si evince che la capacità di trattamento dell'impianto è di 1 mc/h (1000 l/h); essendo il volume della vasca di raccolta delle acque di prima pioggia pari a 25 m³ risulta che il ciclo di trattamento sarà completato in 30 ore inferiore a quanto previsto dai dettami legislativi che prevedono il trattamento delle acque di prima pioggia nella 48 h successive all'evento piovoso per preparare l'impianto ad accogliere un nuovo evento.



- ✓ **Impianto di trattamento acque reflue (Regolamento Regionale n. 26/2013) (Pag.154 – 163)** Sarà installato un impianto di raccolta e trattamento delle acque provenienti dai servizi igienici, che rappresentano le sole acque reflue prodotte nel sito. L'impianto da installarsi dovrà essere conforme ai dettami legislativi vigenti (Regolamento Regionale n.26/2011) e lo smaltimento delle acque trattate avverrà a mezzo di impianto di sub irrigazione. Uno schema dell'impianto in progetto è riportato nell'elaborato **Tavola 10ter - Impianto di raccolta acque reflue civili**. Nell'elaborato Tavola 1ter si indica l'ubicazione, all'interno dell'opificio, dell'impianto in questione e l'ubicazione ipotizzata dei punti di scarico. L'impianto di trattamento di tipo Imhoff sarà composto in opera mediante anelli prefabbricati componibili ed è caratterizzata da due scomparti distinti per la decantazione e digestione dei fanghi. Il 1° comparto è la camera di sedimentazione e deposito: esso è costruito a forma di tramoggia con pareti che finiscono a imbuto con inclinazione non inferiore a 60°. Le fessure poste sul fondo dell'imbuto permettono al fango di precipitare nel sottostante compartimento in cui si svolge la digestione e decomposizione del fango. Il 2° comparto è la camera di

digestione dei fanghi in cui avviene la fermentazione ovvero la digestione e decomposizione del fango e la sua demineralizzazione e massificazione ad opera di batteri anaerobi. I due comparti sono comunicanti tramite feritoie poste al fondo dell'imbuto di tramoggia del 1°comparto. I volumi di liquami da smaltire giornalmente sono pari a 60 litri/giorno in condotta disperdente lungo la zona alberata in planimetria della lunghezza di 8 m.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI

Nella Relazione descrittiva e di compatibilità ambientale (versione luglio 2017) e degli elaborati grafici si evidenziano le caratteristiche dell'impianto relative alla gestione dei rifiuti; di seguito una tabella riepilogativa dei codici CER conferiti in ingresso e delle attività di gestione in progetto.




TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI (TABELLA O.P.R. in relazione)

ATTIVITA' DI PROVENIENZA DEI RIFIUTI

Il piano delle attività di gestione rifiuti è stato definito alla luce delle diverse composizioni merceologiche dei rifiuti speciali non pericolosi in ingresso raggruppati nelle tipologie da A ad H come meglio descritto nella tabella che segue.


A	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
B	RIFIUTI PRODOTTI DALL'INDUSTRIA DELLA LAVORAZIONE DEL FERRO E DELL'ACCIAIO
C	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
D	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI
E	VEICOLI FUORI USO APPARTENENTI A DIVERSI MODI DI TRASPORTO (COMPRESI LE MACCHINE MOBILI NON STRADALI) E RIFIUTI PRODOTTI DALLO SMANTELLAMENTO DI VEICOLI FUORI USO E DALLA MANUTENZIONE DI VEICOLI
F	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
G	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
H	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Le attività di gestione rifiuti per ogni singolo CER come meglio descritto nella tabella che segue acclusa alla documentazione rielaborata.

CER	ATTIVITA' DI PROVENIENZA DEI RIFIUTI (cfr. tabella A.P.R.)								OPERAZIONI DI RECUPERO					Quantità max Ton/anno
									Attività di recupero	Quantità max	Attività di recupero	Attività di recupero	Quantità max	
	A	B	C	D	E	F	G	H	R4	Ton/giorno	R13	R12	Ton/giorno	
020110	X								X	10	X	X	40	50
100210		X								-	X	X	40	50
120101			X						X	10	X	X	40	700
120102			X						X	10	X	X	40	100
120103			X						X	10	X	X	40	50
120104			X						X	10	X	X	40	50
120199			X						X	10	X	X	40	500
150104			X	X					X	10	X	X	40	50
160106					X					-	X	X	40	50
160112					X					-	X	X	40	50
160116					X				X	10	X	X	40	50
160117					X				X	10	X	X	40	500
160118					X				X	10	X	X	40	50
160122					X				X	10	X	X	40	50
160199					X				X	10	X	X	40	50
160214					X					-	X		-	100
160216					X					-	X		-	100
160801					X				X	10	X	X	40	50
160803					X				X	10	X	X	40	50
170401						X			X	10	X	X	40	650
170402						X			X	10	X	X	40	3000
170403						X			X	10	X	X	40	200
170404						X			X	10	X	X	40	50
170405						X			X	10	X	X	40	5000
170406						X			X	10	X	X	40	50
170407						X			X	10	X	X	40	1.500
170411						X			X	10	X	X	40	600
191001							X			-	X	X	40	50
191002							X			-	X	X	40	50
191202							X		X	10	X	X	40	400
191203							X		X	10	X	X	40	500
200136								X		-	X	X	40	150
200140								X	X	-	X		-	200
200307								X	X	10	X	X	40	200

Le attività di gestione rifiuti in progetto, dopo la fase di accettazione descritta nelle pag. da 93 a 97, sono sintetizzate nel diagramma a blocchi seguente e nel quadro riepilogativo sotto riportato.

SCHEMA DI FLUSSO GESTIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI FERROSI E NON FERROSI



Nel quadro seguente sono sintetizzate le lavorazioni previste in progetto a cui è attribuito un codice identificativo ed una descrizione sintetica mentre nella Relazione descrittiva e di compatibilità ambientale (versione luglio 2017 - Pag.91 – 184) si fornisce, per ogni specifica attività, una descrizione di dettaglio delle singole lavorazioni che danno conto della consistenza di quanto previsto caso per caso.

<u>DENOMINAZIONE</u>	<u>TIPOLOGIA</u>	<u>DESCRIZIONE</u>
R-R4	operazioni in R4	Trattamento di riciclo/recupero di rifiuti speciali non pericolosi in stato solido non polverulento o solido polverulento limitatamente ai trucioli ed alle limature
R-R4 - EC	Sottofase di R-R4	Separazione magnetica delle componenti ferrose da quelle non ferrose mediante elettrocalamita montata su caricatore con benna mordente
R-R4 - SM	Sottofase di R-R4	Selezione manuale
R-R4 - SN	Sottofase di R-R4	Taglio mediante cesoia a "coccodrillo"
R-R4 - TO	Sottofase di R-R4	Taglio mediante cesoia a "coccodrillo"
R-R4 - PC	Sottofase di R-R4	Taglio mediante plasma e/o ossiacetilenico
R-R12	Operazioni in R12	Scambio di rifiuti speciali non pericolosi in stato solido o solido polverulento (limitatamente ai trucioli e limature)
R-R12 - EC	Sottofase di R-R12	Separazione magnetica delle componenti ferrose da quelle non ferrose mediante elettrocalamita montata su caricatore con benna mordente
R-R12 - SM	Sottofase di R-R12	Selezione manuale
R-R12 - SN	Sottofase di R-R12	Taglio mediante cesoia a "coccodrillo"
R-R12 - TO	Sottofase di R-R12	Taglio mediante cesoia a "coccodrillo"
R-R12 - PC	Sottofase di R-R12	Taglio mediante plasma e/o ossiacetilenico
R-R13	Operazioni in R13	Messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi in stato solido / solido polverulento

Nella Relazione descrittiva e di compatibilità ambientale (versione luglio 2017 - Pag.91 – 184) si fornisce un ulteriore quadro riepilogativo che specifica, per ogni singolo CER, la specifica attività di gestione rifiuti che si prevede di implementare in modo da fornire un quadro chiaro dell'attività in progetto anche con riferimento alla classificazione della stessa ai sensi dell'All.C alla Parte IV del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.. di cui di seguito si riporta uno stralcio.

Dal prospetto delle attività si conferma l'eliminazione di stoccaggio batterie qualificate come rifiuti pericolosi.

CODICE CER	DESCRIZIONE	Stato fisico	Modalità di stoccaggio	Presidi previsti per lo stoccaggio	Riferimento scheda	Attività di recupero		
						R4	R12	R13
10 01 10	rifiuti metallici	Solido non polverulento	Cumuli/fusti/bancali	In area pavimentata scoperta	R-R4 EC R-R4 SM R-R4 SN R-R4 PC R-R4 TO R-R12 EC R-R12 SM R-R12 SN R-R12 PC R-R12 TO R13	X	X	X
10 02 10	scaglie di laminazione	Solido non polverulento/polverulento	Cumuli/fusti/bigbags	In area pavimentata scoperta	R-R12 EC R-R12 SM R-R12 SN R-R12 PC R-R12 TO R13		X	X
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	Solido non polverulento/polverulento	Cumuli/fusti/bigbags	In area pavimentata scoperta	R-R4 EC R-R4 SM R-R4 SN R-R4 PC R-R4 TO R-R12 EC R-R12 SM R-R12 SN R-R12 PC R-R12 TO R13	X	X	X
12 01 02	polveri e particolato di	Solido non	Cumuli/fusti/bigbags	In area pavimentata scoperta	R-R4 EC	X	X	X

CONSIDERAZIONI IN ORDINE ALLA COMPATIBILITA' AMBIENTALE DELL'INSEDIAMENTO

Nella relazione descrittiva e di compatibilità ambientale (versione luglio 2017) - Pag.49 – 72 è riportata una verifica di compatibilità paesaggistica ed ambientale dell'intervento.

Compatibilità paesaggistica

La verifica di compatibilità paesaggistica è stata condotta secondo un criterio pre definito, - un **indice VP**, rappresentativo del valore del paesaggio ed - un **indice VI**, rappresentativo della visibilità dell'impianto.

$$IP = VP \times VI$$

- ✓ **VP = N+Q+V** – Valore paesaggistico connesso ad un certo ambito territoriale, scaturisce dalla quantificazione di elementi, quali la naturalità del paesaggio (N), la qualità attuale dell'ambiente percettibile (Q) e la presenza di zone soggette a vincolo (V);
- ✓ **VI = P x (B+F)** – Interpretazione della visibilità (VI) è legata alla tipologia dell'opera ed allo stato del paesaggio in cui l'opera viene introdotta. Gli elementi costituenti l'impianto in esame si possono considerare: 1. come un unico insieme, rispetto ad una scala vasta presa in considerazione; 2. elementi diffusi sull'area interessata nel territorio considerato.

Dall'analisi condotta con il metodo sopra esposto, la ditta conclude che l'impatto sul paesaggio è complessivamente pari a $IP = VP \times VI = 3,75$ da cui può affermarsi che l'impatto visivo prodotto dall'impianto oggetto della presente relazione è da considerarsi Medio Basso. Alla luce dei risultati ottenuti con lo specifico Studio di inserimento paesaggistico, si può quindi concludere che l'impatto sulla componente in esame è di lieve intensità (anche se di lunga durata) sia nella situazione attuale che nella situazione a configurarsi a seguito della richiesta di aumento delle quantità da trattare.

Compatibilità ambientale

E' stata effettuata un'analisi dei potenziali impatti negativi connessi con lo svolgimento dell'attività oggetto della presente istanza di autorizzazione unica ex art.208 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. in base alla quale la ditta ha selezionato gli elementi sotto indicati:

- ✓ Impatto del traffico veicolare indotto;
- ✓ Impatto acustico;
- ✓ Emissione in atmosfera (sorgenti mobili);

- ✓ Impatto sull'ambiente idrico;
- ✓ Impatto su suolo e sottosuolo;
- ✓ Produzione di polveri.

La verifica di compatibilità ambientale è stata condotta secondo un criterio pre definito di analisi di rischio definito come “la probabilità che una sostanza o una situazione producano un danno sotto specifiche condizioni”, può essere inteso come la combinazione di due fattori: 1. la probabilità che possa accadere un determinato evento; 2. la conseguenza dell'evento sfavorevole. Stimabile a seguito della seguente formula.

$$R = \sum_{i=1}^n (si' * pi' * xi')$$

dove:

R è il rischio;

si' è l'i-esimo scenario accidentale;

pi' è la probabilità che possa verificarsi lo scenario accidentale i-esimo;

xi' rappresenta le potenziali conseguenze del verificarsi dello scenario i-esimo

Dall'analisi condotta con il metodo sopra esposto, la ditta conclude che **i fattori a maggior impatto potenziale sono relativi alla componente acustica e all'alterazione dell'atmosfera**. I livelli di impatto sono comunque bassi e che, pur già rispettando ampiamente i valori soglia previsti dalla vigente normativa, al fine di garantire elevati livelli di tutela ambientale, sono state previste in progetto idonee misure di mitigazione di seguito elencate:

- ✓ Mitigazione dell'impatto visivo
- ✓ Mitigazione dell'incremento del traffico veicolare
- ✓ Mitigazione dell'impatto acustico
- ✓ Mitigazione delle emissioni in atmosfera
- ✓ Mitigazione dell'impatto sull'ambiente idrico

RISCONTRO OSSERVAZIONI COMITATO RIFIUTI DEL 23/05/2017

Le n.16 osservazioni del CT del 22/02/2017 hanno comportato per l'azienda una revisione complessiva della documentazione tecnica progettuale già predisposta al fine di riscontrare quanto richiesto. Sulla scorta della rielaborazione della documentazione di progetto, in diversi punti nell'elaborato “Relazione descrittiva e di compatibilità ambientale” la ditta ha offerto le proprie controdeduzioni a quanto osservato da questo CT.

Alla luce della nuova documentazione esaminata composta da elaborati tecnici e grafici, le integrazioni fornire possono ritenersi esaustive.

PARERE

Alle luce della documentazione complessivamente esaminata, fermi i pareri di competenza di altri enti in ordine ad altri aspetti di quanto oggetto della presente istanza di autorizzazione ex art.208 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. questo CT esprime **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione per attività di oggetto di istanza di autorizzazione ex art.208 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- ✓ Rispettare le previsioni progettuali e la conformità delle opere realizzate alla normativa vigente che dovrà essere certificata, in particolare per le opere non più direttamente riscontrabili al termine dei lavori, anche mediante relazioni tecniche di collaudo in corso d'opera;
- ✓ In ordine alla produzione di materie prime seconde cd. “End of Waste”, il ciclo produttivo dovrà essere conforme alle norme comunitarie di riferimento attualmente vigenti (Regolamento CE n.333/2011 nel caso di MPS costituiti da rottami ferrosi e di alluminio e Regolamento CE n.715/2013 nel caso di MPS costituiti da rottami in rame) con obbligo di

- adeguamento alle revisioni delle stesse nonché alle altre norme di rango comunitario che dovessero essere applicabili ai predetti processi;*
- ✓ *Apporre apposita cartellonistica/segnaletica che identifichi i diversi reparti/sezioni dell'impianto di trattamento comprese le zone di stoccaggio così come indicate nell'elaborato Tavola 6ter – Ripartizione in aree operative del sito e Tavola 7ter – Descrizione delle modalità di stoccaggio in cumuli (materiali stoccati, forma e dimensioni dei stessi);*
 - ✓ *Limitare a mesi sei la durata massima dello stoccaggio, con effetto dalla data di assunzione in carico dei rifiuti speciali non pericolosi in ingresso all'attività;*
 - ✓ *Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore deve comunicarlo alla al Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente della Città Metropolitana di Bari entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia dei formulari di identificazione;*
 - ✓ *Seppur non espressamente menzionati fra le verifiche ed i collaudi elencati nel presente parere, il gestore non è sollevato dall'esecuzione di tutte le verifiche nonché dall'obbligo di tenere tutte le certificazioni, autorizzazioni o nulla osta previsti per legge propedeutici alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto;*
 - ✓ *Sia conseguita l'autorizzazione prescritta per legge in materia di scarichi idrici art.113 (acque meteoriche) e 124 (acque reflue) del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. prima della messa in esercizio dell'attività oggetto della presente istanza di autorizzazione;*
 - ✓ *Sia verificata, prima della messa in esercizio dell'attività oggetto della presente istanza di autorizzazione, rispondenza della stessa alle disposizioni della disciplina sulla prevenzione incendi;*
 - ✓ *Che sia effettuata e trasmessa alla entro 90 giorni dalla data di rilascio della presente autorizzazione una verifica circa le emissioni di rumore ambientale attestante il rispetto delle soglie previste per legge in quest'area;*
 - ✓ *Che si dia evidenza dell'avvenuta realizzazione delle misure di mitigazione dell'impatto visivo, dell'incremento del traffico veicolare, dell'impatto acustico, delle emissioni in atmosfera e sull'ambiente idrico;*
 - ✓ *Il conferimento dei rifiuti in impianto dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni ex art.8 del DMA 5 febbraio 1998 per quanto attiene tutti i rifiuti da avviare a recupero e nel rispetto delle disposizioni ex art.11 del D.Lgs. n.36/2003 per quelli da avviare a smaltimento. In relazione a quest'ultimo aspetto, fatti salvi gli obblighi di legge posti in capo al produttore/detentore ai sensi dell'art.188 del D.Lgs. n.152/2006, la ditta dovrà richiedere un accertamento analitico sul rifiuto "tal quale". Tale accertamento analitico sarà obbligatorio nel caso in cui ci si trova in presenza di un rifiuto caratterizzato dalla sussistenza di una voce specchio (cfr. Allegato D alla Parte quarta del D.Lgs. n.152/2006 - rifiuto che, in ragione della tipologia e della consistenza delle sostanze in esso contenute, può essere classificato pericoloso o non pericoloso);*
 - ✓ *In merito alla sorveglianza radiometria all'interno dell'opificio, essa dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n.100 del 01/06/2011. Sarà presente in opificio almeno un dispositivo portatile di rilevazione della radioattività (in grado di assicurare l'esecuzione di misurazioni conformi alla norma UNI 10897:2013) necessarie per certificare, nel caso in cui questo sia previsto per legge (es. nel caso dei metalli ferrosi e non ferrosi, RAEE), l'assenza di sorgenti radioattive all'interno della massa in uscita dall'opificio. L'attestazione di conformità sotto il profilo radiometrico sarà rilasciata a cura di un esperto qualificato iscritto all'elenco di cui all'art.78 del D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii. che rilascerà le attestazioni previste per legge;*
 - ✓ *I contenitori contenenti rifiuti speciali dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico - fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e dovranno essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. Tali contenitori dovranno essere provvisti*

- sia di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione.
- ✓ Nel caso dello stoccaggio di rifiuti la suddivisione delle masse sarà garantita mediante l'utilizzo di elementi separatori fissi ed elementi mobili in cls (paratie autostabili) in modo da adeguare le zone di deposito alle effettive necessità contingenti imposte dal mercato;
 - ✓ Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate ovvero in settori separati fra loro da manufatti in cemento tipo "new jersey" protetti da teli mobili di copertura tanto dall'azione del vento quanto da quella delle acque meteoriche.
 - ✓ I rifiuti prodotti dovranno essere depositati temporaneamente - secondo quanto previsto in progetto - in una zona ben definita e individuata con apposita cartellonistica con indicazione dei CER. Tali rifiuti dovranno essere destinati prioritariamente al recupero presso impianti autorizzati.”;

Visti gli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 17/11/2017, nel corso della quale gli Enti convocati hanno espresso i seguenti pareri:

- Il Comando VV.F. con nota prot. n.26780 del 14/11/2017 comunica che l'attività, così come descritta, non risulta assoggettabile ai controlli di prevenzione incendi in quanto non identificata nell'elenco di cui all'allegato I del D.P.R. n.151/2011;
- La ASL BA SISP Area Metropolitana ha espresso parere favorevole con nota prot. 260962/RUOR 09 del 14/11/2017;
- Il Comune di Valenzano ha confermato il parere favorevole già espresso con nota del 15/02/2016 prot. n.2515, in conformità alla Delibera Consiliare del 18/02/2016 n.1;

Visto che l'Arpa Puglia DAP Bari, con nota n.76963 del 19/12/2017 ha rassegnato il proprio parere favorevole;

Atteso, inoltre, che:

- il progetto in epigrafe, oggetto di valutazione della presente procedura, è assoggettato alle garanzie finanziarie ex art. 208, comma 11, lettera g);
- il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, con nota prot. n.6117 del 23/07/2014, in atti al prot. n.111631 del 28/07/2014, ha trasmesso la comunicazione del Direttore Generale della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente (prot. n.19931 del 18/07/2014) avente ad oggetto: "Disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti." che riporta quanto di seguito trascritto:
 "... La determinazione dell'ammontare delle garanzie spetta all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o all'iscrizione nel registro, sulla base di criteri individuati dallo Stato ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando che, con riferimento alle discariche, la garanzia deve essere comunque conforme a quanto disposto dal citato art. 14 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36."....
 ... Con la sentenza n.67 del 02/04/2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della Legge regionale della Puglia n. 39 del 2006, che demandava ad apposito regolamento la determinazione dei criteri inerenti il computo e il rilascio delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, autorizzati a livello regionale, ravvisando una violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.
 ... Sino alla pubblicazione del decreto ministeriale, al fine di non determinare lacune dell'ordinamento giuridico, le singole amministrazioni titolari dei procedimenti di autorizzazione, caso per caso e nell'ambito dei singoli procedimenti, potranno determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie finanziarie da richiedere o mantenere, tenendo anche conto delle vigenti discipline regionali. Tali garanzie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale di cui all'art. 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del D.Lgs. n.152/2006.”;

- il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, con nota prot. n. 3147 del 01/08/2014 ha trasmesso la bozza di decreto interministeriale recante i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle Regioni affinché “*possa essere valutato e tenuto in debito conto nello svolgimento delle proprie attività.*”;

- le garanzie finanziarie determinate per le attività in questione sulla base di quanto previsto nella bozza di decreto ministeriale ammontano complessivamente a € **199.200,00**, come di seguito specificato:

AMMONTARE GARANZIE FINANZIARIE	
ATTIVITA' DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI	
€ 145,00 x 890 t per sola attività R13 di rifiuti speciali non pericolosi = € 129.050,00	
€ 11,50 x 14.800 t per attività Recupero R4 - R12 di rifiuti speciali non pericolosi	= €
170.200,00	
€ 145,00 x 200 t per sola attività R13 di rifiuti speciali non pericolosi = € 29.00,00	
TOTALE da Garantire	= €
199.200,00	

Ritenuto, pertanto, di poter quantificare in via sussidiaria, in € **199.200,00** le garanzie finanziarie sulla base dei criteri riportati nella bozza del citato decreto ministeriale, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali citate, nonché alle prime indicazioni impartite dalla Regione Puglia, secondo le modalità riportate nell'Allegato tecnico A e con espressa riserva di procedere all'eventuale rideterminazione dell'importo dovuto all'approvazione del decreto ministeriale;

Vista la documentazione presentata e gli elaborati tecnici acquisiti agli atti di questo ufficio nel corso della procedura di che trattasi;

Rilevato che il Dott. Armando Diamanti attesta che l'istruttoria espletata è conforme alle disposizioni normative e regolamentari regionali e nazionali vigenti in materia;

Attestato che il Dirigente pro tempore e il Dott. Armando Diamanti, nella qualità di responsabile del procedimento, sottoscrittori del presente atto, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-bis ex L. 241/90 e dagli art. 6, comma 2 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorrono nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del Dpr 28/12/2000 n. 445;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 17/2007 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;

Vista la L.n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto lo Statuto della Città metropolitana di Bari ed in particolare l'art. 38;

Visto l'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di approvare il progetto presentato dalla Società **METALRECUPERI s.r.l.**, con sede legale in agro di Bari-Ceglie del Campo alla S.P. Ceglie-Adelfia Km.1,200 e contestualmente di autorizzarne l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non

pericolosi ubicato sito nel Comune di Valenzano al foglio di mappa 25 p.lle n.9, 11, 34, 135, ai sensi dell'art.208 e 124 del D.Lgs. n.152/06, per la durata di anni dieci, per le operazioni recupero (R13 – R4 – R12) di rifiuti speciali non pericolosi, per la capacità complessiva di trattamento di 15.000 tonn./anno, di cui 3.000 tonn./anno e comunque non superiore a 10 t/die per attività di recupero R4 e per una capacità istantanea pari a 890 tonn, per le tipologie di CER di seguito riportate:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI DI RECUPERO					Quantità max
		Attività di recupero	Quantità max	Attività di recupero	Attività di recupero	Quantità max	
		R4	Tonn/g	R13	R12	Tonn/g	Ton/anno
020110	rifiuti metallici	X	10	X	X	40	50
100210	scaglie di laminazione		-	X	X	40	50
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	X	10	X	X	40	700
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	X	10	X	X	40	100
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	X	10	X	X	40	50
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	X	10	X	X	40	50
120199	rifiuti non specificati altrimenti (rottami ferrosi e non ferrosi)	X	10	X	X	40	300
150104	imballaggi metallici	X	10	X	X	40	50
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose		-	X	X	40	50
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11		-	X	X	40	50
160116	serbatoi per gas liquido	X	10	X	X	40	50
160117	metalli ferrosi	X	10	X	X	40	500
160118	metalli non ferrosi	X	10	X	X	40	50
160122	componenti non specificati altrimenti (rottami ferrosi e non ferrosi)	X	10	X	X	40	50
160199	rifiuti non specificati altrimenti (rottami ferrosi e non ferrosi)	X	10	X	X	40	50
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 0213		-	X		-	100
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15		-	X		-	100
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	X	10	X	X	40	50
160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	X	10	X	X	40	50
170401	rame, bronzo, ottone	X	10	X	X	40	650
170402	alluminio	X	10	X	X	40	3.000
170403	piombo	X	10	X	X	40	200
170404	zinco	X	10	X	X	40	50
170405	ferro e acciaio	X	10	X	X	40	5.000
170406	stagno	X	10	X	X	40	50
170407	metalli misti	X	10	X	X	40	1.500
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 0410	X	10	X	X	40	600
191001	rifiuti di ferro e acciaio		-	X	X	40	50
191002	rifiuti di metalli non ferrosi		-	X	X	40	50
191202	metalli ferrosi	X	10	X	X	40	400
191203	metalli non ferrosi	X	10	X	X	40	500
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35		-	X	X	40	150
200140	metallo	X	-	X		-	200
200307	rifiuti ingombranti	X	10	X	X	40	200

- 2) la Società “METALRECUPERI s.r.l.”, è obbligata, pena la sospensione dell’attività, a non superare la capacità complessiva di trattamento riportata al precedente punto 1) In caso di modifica della potenzialità dovrà essere formulata preventiva comunicazione all’Autorità competente;
- 3) la Società “METALRECUPERI s.r.l.”, durante l’esercizio dell’attività autorizzata, è tenuta all’osservanza dei seguenti obblighi:

A) GESTIONE RIFIUTI

- a) rispettare le norme generali di sicurezza;
- b) indicare negli spazi destinati, la tipologia dei rifiuti stoccati;
- c) esporre i cartelli con le norme di primo soccorso;
- d) limitare a mesi sei la durata massima dello stoccaggio, con effetto dalla data di assunzione in carico dei rifiuti;
- e) comunicare alla Città Metropolitana di Bari gli impianti di recupero finale dei rifiuti stoccati;
- f) osservare ogni altra norma, con particolare riferimento a quelle in materia di igiene, ambiente e territorio;
- g) osservare tutte le disposizioni di cui all’art. n. 178, comma 2, nonché degli artt. n. 187, n. 188, n. 189 e n. 190 del D.Lgs. n. 152/2006;
- h) effettuare le comunicazioni ai sensi della legge 25/1/94, n. 70;
- i) qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Bari entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia dei formulari di identificazione;
- j) effettuare periodici interventi di disinfestazione dell’intero stabilimento, con frequenza almeno settimanale nel periodo estivo;
- k) non effettuare alcuna operazione che possa configurarsi come “eliminazione mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra” dei rifiuti speciali pericolosi previste dall’art. 178, del D.Lgs. n. 152/2006;
- l) osservare le disposizioni previste dalla parte III del testo unico ambientale n.152/06 in materia di tutela delle acque dall’inquinamento;
- m) garantire, in ogni caso, la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 178, del D.Lgs. n. 152/2006;
- n) adempiere agli obblighi tutti di cui al presente provvedimento autorizzatorio, pena la comminatoria delle sanzioni di cui all’art. 8 della L.R. n. 30/1986 ed all’art. 256, del D.Lgs. n. 152/2006;

B) GESTIONE ACQUE METEORICHE

- a) adottare ogni utile accorgimento per evitare la miscelazione tra le acque meteoriche ricadenti sulle superfici impermeabilizzate a servizio dell’impianto nonché con altri reflui/percolati accidentalmente sversati, prima dello scarico delle acque di dilavamento sul suolo;
- b) i collettori di scarico della fogna pluviale dovranno essere utilizzati per lo smaltimento delle sole acque meteoriche che dilavano dalle superfici impermeabilizzate dell’impianto oggetto della presente autorizzazione, con esclusione di ogni altra tipologia di rifiuti liquidi di diversa natura e provenienza, garantendo il massimo controllo nei riguardi di possibili contaminazioni e/o immissioni abusive;
- c) dovrà essere assicurato lo smaltimento dei rifiuti prodotti nelle singole sezioni dell’impianto di trattamento (fanghi, sabbie, olii) mediante conferimento degli stessi a ditte autorizzate allo smaltimento, annotando su registri dedicati e distinti per impianto di trattamento le operazioni di prelievo e custodendo la relativa documentazione di conferimento;

- d) dovranno essere eseguiti periodici ed adeguati interventi di manutenzione alle opere di raccolta, ispezione, trattamento e scarico al fine di garantire la perfetta efficienza. Di tali interventi di manutenzione si dovrà dare conto in un registro dedicato. La perfetta tenuta idraulica di tutte le vasche interrato dovrà essere verificata ogni quattro anni secondo metodiche di riferimento UNI;
- e) a cadenza annuale dovrà essere verificata la qualità dell'acqua di prima pioggia scaricata, analizzando i parametri previsti dalla tabella 4 dell'allegato 5, parte III del Dlgs 152/06 e s.m.i. unitamente a olii minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti. Ai sensi dell'art. 103, c. 3 del Dlgs 152/06 e s.m.i. è vietato lo scarico delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte III del citato Dlgs 152/06 e s.m.i.;
- f) comunicare al Sindaco, all'ARPA Puglia Dap Bari ed alla ASL BA Sisp la localizzazione del punto di scarico e della zona di rispetto definita ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. n.26/2013, fornendo riscontro dell'avvenuta comunicazione a questo Servizio;
- g) trasmettere alla Città Metropolitana di Bari:
 - a) certificato di collaudo funzionale, a firma di tecnico abilitato, del sistema di raccolta, trattamento e scarico realizzato in conformità alle opere indicate nella documentazione tecnico-progettuale prodotta, agli atti e citata nelle premesse del presente provvedimento;
 - b) a cadenza annuale, relazione a firma di tecnico abilitato relativa a:
 - i. verifica dell'efficienza del sistema di raccolta, trattamento e scarico;
 - ii. interventi di manutenzione effettuati, volti a garantire la funzionalità e la piena efficienza del sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque meteoriche di dilavamento;
 - iii. rifiuti smaltiti, precisando Cer, quantità, impianto di destinazione e data di conferimento;
 - iv. i certificati di analisi relativi alle acque di prima pioggia, a firma di tecnico abilitato e validi ai sensi del RD n. 842 del 1.03.1928;
 - h) comunicare al Suap ed alla Asl Ba Sisp ogni mutamento che, successivamente alla data del presente atto, intervenga nella situazione di fatto in ordine alle strutture, alle opere di fognatura realizzate, nonché l'eventuale variazione della titolarità dello scarico in questione e la trasformazione dell'attività svolta nell'insediamento di che trattasi o relativamente alla dismissione dello scarico;
 - i) ai sensi dell'art. 129 del Dlgs 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali ha origine lo scarico all'Autorità competente e agli organi di controllo;
- 4) La Società "METALRECUPERI s.r.l.", è obbligata al rispetto degli obblighi e prescrizioni di cui al parere espresso dal Comitato Tecnico Provinciale Rifiuti nella seduta del 17/10/2017 innanzi riportato;
- 5) di subordinare l'entrata in esercizio delle attività previste al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) esito positivo del collaudo tecnico-funzionale delle opere, delle strutture, impianti e macchinari;
 - b) accettazione da parte della Città Metropolitana di Bari, delle garanzie finanziarie prestate per l'importo di € **199.200,00** in conformità alle indicazioni riportate nell'allegato A del presente provvedimento;
- 6) di riservarsi l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi e/o modificativi del presente atto in dipendenza di disposizioni esplicative e regolamentari attuative del citato D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- 7) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del comma 12, art. 208, del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione rilasciata con il presente atto, rinnovabile ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 152/2006, resta valida per la durata di anni dieci, a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento;

- 8) si ritiene far salve le autorizzazioni, le prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione, del Comune o di altri Enti, derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'Ambiente, della salute pubblica ed urbanistiche;
- 9) di dare atto che la presente determinazione non dà luogo ad oneri ed impegno di spesa a carico del bilancio della Città Metropolitana di Bari;
- 10) di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio di questo Ente;
- 11) di notificare il presente provvedimento alla Regione Puglia – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica, all'Arpa Puglia D.A.P. di Bari, alla Sezione Regionale dell'Albo Gestori Ambientali, al Comune di Valenzano, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. BA competente per territorio, al Sindaco della Città Metropolitana di Bari, nonché al soggetto proponente;
- 12) di comunicare il presente provvedimento al Servizio Polizia Metropolitana, affinché siano disposti i prescritti controlli ambientali previsti per legge;
- 13) di rendere noto che avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR n. 1199 del 24.11.1971

Il Dirigente ad interim
Dott. Francesco Meleleo

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Armando Diamanti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'

